



## Eredità con beni in Italia



### Situazione di fatto

**Residente in Spagna, che ha ereditato dei beni da un parente deceduto in Italia. I beni dell'eredità si trovano in Italia dove sarà presentata la dichiarazione dell'imposta di successione.**

### Quesito

**Se ho presentato la dichiarazione e pagato l'imposta di successione in Italia, qui in Spagna non devo fare niente, giusto?**

- Sbagliato, purtroppo!

A parte la legge che regola la successione sotto un profilo materiale, ovvero quella ad esempio che stabilisce chi sono gli eredi e con quali quote, che oggi è determinata dal Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, ogni Stato è libero di applicare alla successione le proprie norme fiscali, a meno che non esista un trattato internazionale che regoli tale aspetto.

La convenzione contro la doppia imposizione fiscale tra l'Italia e la Spagna non disciplina l'imposta sulle successioni<sup>1</sup>.

Vediamo dunque i principali criteri che seguono l'Italia e la Spagna nelle rispettive leggi di imposta sulle successioni e donazioni (di seguito anche ISD).

1

**Soggetti passivi dell'imposta.** Sia in Spagna<sup>2</sup> che in Italia<sup>3</sup>, il soggetto passivo dell'imposta sulle successioni, ossia la persona tenuta a dichiarare e pagare l'imposta, è l'erede (o il legatario), che riceve i beni e/o i diritti dell'eredità.

**Beni e diritti soggetti all'imposta.** Secondo la legislazione spagnola, gli eredi residenti in Spagna sono tassati in base ad una obbligazione personale, indipendentemente dal luogo in cui si trovano i beni o i diritti che costituiscono l'eredità<sup>4</sup>. Ovvero, un erede residente in Spagna dovrà dichiarare e pagare le imposte anche in Spagna sui beni e/o diritti ricevuti in Italia (o in un altro paese).

<sup>1</sup> Legge 29 settembre 1980 n. 663 Ratifica ed esecuzione della convenzione fra l'Italia e la Spagna per evitare le doppie imposizioni, firmata a Roma l' 8 settembre 1977.

<sup>2</sup> Cfr. Artículo 5. Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (LISD). Sujetos pasivos. Estarán obligados al pago del Impuesto a título de contribuyentes, cuando sean personas físicas: a) En las adquisiciones «mortis causa», los causahabientes.

<sup>3</sup> Cfr. Articolo 5. Testo unico del 31/10/1990 n. 346 - Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni (TUISD). Soggetti passivi. 1. L'imposta è dovuta dagli eredi e dai legatari per le successioni, dai donatari per le donazioni e dai beneficiari per le altre liberalità tra vivi.

<sup>4</sup> Cfr. Artículo 6. LISD. Obligación personal. 1. A los contribuyentes que tengan su residencia habitual en España se les exigirá el Impuesto por obligación personal, con independencia de dónde se encuentren situados los bienes o derechos que integren el incremento de patrimonio gravado.

Allo stesso tempo, se gli eredi non sono residenti in Spagna, saranno comunque tassati per obbligazione reale, per i beni e diritti che sono situati, che possono essere esercitati o che devono essere soddisfatti, sul territorio spagnolo<sup>5</sup>.

In Italia vige il cosiddetto criterio di "territorialità", che è legato alla residenza del *de cuius* e non a quella dell'erede. Pertanto, in linea generale, saranno assoggettati all'imposta tutti i beni ed i diritti detenuti in qualsiasi parte del mondo da un *de cuius* residente in Italia. Contemporaneamente, in termini similari alla normativa spagnola, l'Italia applica l'imposta sui beni e sui diritti che si trovano in Italia, anche se il *de cuius* non era ivi residente<sup>6</sup>.

Di conseguenza, poiché esistono diversi criteri di applicazione dell'ISD si possono verificare più casi in cui la stessa eredità, lo stesso bene/diritto siano gravati dall'ISD in entrambi i paesi. Proviamo a riassumere con la seguente tabella le principali situazioni che possono venirsi a creare:

	<i>de cuius</i> residente in Italia	<i>de cuius</i> residente in Spagna	Beni/Diritti che si trovano in Italia	Beni/Diritti che si trovano in Spagna
<b>Erede residente in Spagna</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dichiara in Spagna l'ISD per obbligazione personale su tutti i beni del <i>de cuius</i>.</li> <li>- Dichiara anche in Italia l'ISD su tutti i beni del <i>de cuius</i>, in virtù del principio di territorialità.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dichiara in Spagna l'ISD per obbligazione personale su tutti i beni del <i>de cuius</i>.</li> <li>- Non dichiara l'ISD in Italia, salvo sui beni che si trovano in Italia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sono soggetti all'ISD in Italia per il principio di territorialità.</li> <li>- Sono soggetti all'ISD anche in Spagna per il principio di obbligazione personale.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sono soggetti all'ISD solo in Spagna, a meno che il <i>de cuius</i> non fosse residente in Italia.</li> </ul>
<b>Erede residente in Italia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dichiara in Italia l'ISD su tutti i beni che aveva il <i>de cuius</i>.</li> <li>- Non dichiara l'ISD in Spagna, salvo che sui beni che si trovano in Spagna.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dichiara l'ISD in Italia sui beni del <i>de cuius</i> che si trovano in Italia.</li> <li>- Non dichiara l'ISD in Spagna, salvo sui beni che si trovano in Spagna.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sono soggetti all'ISD in Italia per il principio di territorialità dell'imposta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Non sono soggetti all'ISD in Italia, salvo che il <i>de cuius</i> fosse residente in Italia.</li> <li>- Sono soggetti all'ISD in Spagna per obbligazione reale.</li> </ul>

2

<sup>5</sup> Cfr. Artículo 7. LISD. Obligación real. A los contribuyentes no incluidos en el artículo inmediato anterior se les exigirá el Impuesto, por obligación real, por la adquisición de bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza, que estuvieran situados, pudieran ejercitarse o hubieran de cumplirse en territorio español, así como por la percepción de cantidades derivadas de contratos de seguros sobre la vida cuando el contrato haya sido realizado con entidades aseguradoras españolas o se haya celebrado en España con entidades extranjeras que operen en ella.

<sup>6</sup> Cfr. Articolo 2 TUISD - Territorialità dell'imposta 1. L'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all'estero. 2. Se alla data dell'apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti.

Prendiamo ad esempio il caso di un erede italiano che risiede in Catalogna e che eredita dal padre che risiedeva abitualmente in Italia al momento del suo decesso vari beni e diritti situati in Italia ed in altri Stati.

Questa persona dovrà presentare la dichiarazione dell'ISD in Italia su tutti i beni e diritti che formano la massa ereditaria in virtù del principio di territorialità (*de cuius* residente in Italia), ma dovrà dichiarare l'ISD su tutta l'eredità anche in Catalogna, per obbligazione personale, essendo erede residente in Catalogna.

In sintesi, l'erede che risiede in Spagna dovrà dichiarare e pagare in Spagna l'imposta sulle successioni su tutti i beni che fanno parte dell'eredità, compresi i beni e i diritti che il defunto aveva in Italia o in un altro paese. Allo stesso tempo, per quei beni e diritti che sono materialmente in un altro Stato, nel nostro esempio in Italia, anche lo Stato italiano pretende che si dichiari e si paghi l'imposta sulle successioni.

#### ***Ma così si rischia di pagare le imposte due volte?***

In realtà no. Pur potendo esistere l'obbligo di presentare e pagare l'ISD su parte o anche su tutti i beni caduti nell'eredità in entrambi i Paesi, e nonostante che la convenzione contro la doppia imposizione fra l'Italia e la Spagna, non copra l'ISD, entrambe le normative nazionali prevedono meccanismi che consentono di applicare deduzioni per evitare la doppia imposizione internazionale<sup>7</sup>.

3

#### ***Quanto tempo ho per presentare la dichiarazione dell'ISD?***

Le norme dell'ISD in Italia ed in Spagna differiscono anche per quanto riguarda il termine entro il quale deve essere presentata la dichiarazione. Per l'Italia il termine è di 12 mesi dalla data di decesso del causante. Viceversa in Spagna il termine per presentare la dichiarazione, autoliquidare e dunque pagare l'ISD, è di soli 6 mesi, con la possibilità, entro i primi 5 mesi di chiedere una proroga di ulteriori 6 mesi.

#### ***In quanto tempo si prescrive l'obbligo di presentare la dichiarazione dell'ISD?***

In Italia i termini di decadenza variano a seconda del tipo di inadempimento del soggetto passivo (ad es. mancata dichiarazione di taluni beni o omissione totale della dichiarazione). In caso di omissione della dichiarazione, l'Agenzia delle Entrate ha un termine di 5 anni dalla scadenza del termine entro il quale il soggetto passivo avrebbe dovuto presentare la dichiarazione (quindi un totale di 6 anni dalla morte del causante) per notificare un avviso di accertamento agli eredi<sup>8</sup>.

In Spagna vi è un termine di prescrizione più breve. L'art. 25.1 della legge sull'ISD rinvia alla normativa sulla prescrizione prevista dalla legge generale tributaria (art. 66 e segg.) e quindi il termine sarà di 4 anni dalla scadenza del termine regolamentare per la presentazione della dichiarazione fiscale. Di conseguenza, un totale di 4 anni e 6 mesi dalla data del decesso del causante.

---

<sup>7</sup> Cfr. Art. 23 LISD e Art. 26 TUISD.

<sup>8</sup> Cfr. Art. 27.4. TUISD

*Quindi, se sono residente in Spagna da dieci anni e mio padre, residente in Italia è morto ormai da più di 6 anni, pur non avendo mai presentato la dichiarazione ISD qui in Spagna perchè non sapevo di doverlo fare, posso ormai stare tranquillo in quanto è tutto prescritto, vero?*

- Purtroppo no!

Quando il decesso del causante sia avvenuto all'estero, è molto probabile che il termine di prescrizione non sia mai iniziato a decorrere, a meno che l'amministrazione spagnola non abbia ricevuto informazioni sul decesso in modo formale<sup>9</sup>. Di conseguenza, un erede di un defunto che risiedeva abitualmente in Italia potrebbe ricevere la sgradita sorpresa di vedersi notificare un avviso di accertamento dell'ISD, anche dopo sette o otto anni dal decesso del causante.

**Quanto sopra costituisce informazione generale e non consulenza legale. Per qualsiasi informazione sulla propria situazione deve rivolgersi al suo professionista.**

Per maggiori informazioni può contattarci:

Alessandro Pieralli

Avvocato in Italia dal 1999

Abogado in Spagna dal 2005

Email: [alessandro@icab.es](mailto:alessandro@icab.es); apieralli@maluquerabogados.com

---

<sup>9</sup> Cfr. Art. 25.2. LISR 2. En el supuesto de escrituras autorizadas por funcionarios extranjeros, el plazo de prescripción se computará desde la fecha de su presentación ante cualquier Administración española, salvo que un Tratado, Convenio o Acuerdo Internacional, suscrito por España, fije otra fecha para el inicio de dicho plazo.